



Congedo di maternità e relativa flessibilità

ARTT. 20, 26 E 31 DECRETO L.VO 26 MARZO 2001, N. 151.

Per ottenere il congedo di maternità, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario compilare il modulo in ogni sua parte. Il modulo deve essere presentato alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione con gli allegati di legge.

Con il termine “congedo di maternità”, si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice connessa alla sua maternità nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria pre-parto) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post-parto).

Flessibilità del congedo

Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità del congedo di maternità, che consente alla lavoratrice dipendente di ritardare il periodo di astensione obbligatoria pre-parto fino a un mese prima della data presunta del parto e, conseguentemente, di usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria post-parto dopo la nascita del bambino.

La flessibilità viene concessa a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che ciò non arrechi danno alla salute della gestante o del nascituro.

Il periodo di flessibilità può essere ridotto su istanza della dipendente o per fatti sopravvenuti, quali ad esempio l’insorgere di un periodo di malattia generica o specifica della gravidanza. In questo caso potrà essere differito dopo il parto solo il periodo di flessibilità coincidente con le giornate di effettiva prestazione lavorativa comprese le festività cadenti nello stesso.

Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l’astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono comunque dalla data presunta del parto.

In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo pre-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs.151/2001.

Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gravidanza, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta l’intero periodo (5 mesi) anche per la parte che non coincide con il periodo lavorativo.



**RICHIESTA DI CONGEDO DI MATERNITÀ
ARTT. 20, 26 E 31 DECRETO L.VO 26 MARZO 2001, N. 151.**

La sottoscritta _____ matr. _____
categoria _____ posizione economica _____ in servizio presso _____

CHIEDE

- di essere collocata in congedo di maternità a decorrere dal _____
(due mesi prima la data presunta del parto fino a tre mesi dopo la data presunta del parto
ovvero tre mesi dopo il parto)
- di poter usufruire della flessibilità del congedo di maternità, ai sensi dell'art. 20 del Decreto
Legislativo 26.03.01, n. 151, dal _____ facendo decorrere
l'astensione dal servizio a partire dal _____ (al massimo fino a un
mese prima la data presunta del parto fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto
ovvero quattro mesi dopo il parto);¹

ALLEGA

- il certificato medico attestante la data presunta del parto;
- il certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con
esso convenzionato (in caso di richiesta della flessibilità del congedo di maternità);

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto L.vo 151/2001 la sottoscritta si impegna a presentare, entro trenta
giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(data)

(firma)

– DA PRESENTARE CON CONGRUO ANTICIPO ALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE PTA
ANCHE TRAMITE FAX AL N° 0461/882948 –

¹ Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 139/2002, "la flessibilità del periodo di congedo ante partum richiesta e già accordata può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad esempio, di tipo morboso, che facciano quindi venir meno il requisito di "assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta"), ampliando di nuovo quindi il periodo di astensione lavorativa fino al massimo di due mesi." La sopravvenuta malattia durante l'ottavo mese, quindi, interrompe implicitamente la flessibilità concessa.